

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 46

Adozione del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Cugnasco-Gerra (RVS)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per l'introduzione della videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

1. Premessa

Da tempo, anche nel nostro Comune, limitatamente al territorio al Piano, si fanno sempre più frequenti i casi di danneggiamento della proprietà pubblica. Anche gli abusi nell'uso di alcuni servizi offerti dal Comune alla cittadinanza - ad esempio la raccolta dei rifiuti - si moltiplicano di anno in anno. Le conseguenze si traducono purtroppo in costi finanziari a volte non indifferenti, legati ad interventi di ripristino, riparazione, ecc.

La mancanza di testimoni, nonché l'inesistenza di un servizio di polizia, rendono quasi sempre impossibile identificare i colpevoli e prevenire il manifestarsi di nuovi episodi.

Tra le misure che si intendono assumere per arginare questo fenomeno negativo, ed in seguito risolvere queste tematiche, vi è l'introduzione di un sistema di **videosorveglianza dissuasiva**. La *videosorveglianza dissuasiva* interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di queste persone negli spazi pubblici.

L'intenzione del Municipio è quella di applicare la videosorveglianza ai parchi giochi, ad alcune piazze pubbliche, alle aree di raccolta dei rifiuti, al Centro scolastico comunale. Il costo complessivo preventivato si situa a circa Fr. 40-45'000.-. Una specifica Ordinanza municipale stabilirà esattamente i luoghi oggetto di videosorveglianza.

Accanto a questo strumento di prevenzione, da diverso tempo, il Municipio sta approfondendo la possibilità di introdurre un servizio di polizia mediante la collaborazione con altri corpi attivi nel Locarnese (ad esempio la Polizia della Città di Locarno o il Corpo di polizia intercomunale del Gambarogno, Gordola e Tenero). L'aspetto è abbastanza complicato e la soluzione non è dietro l'angolo, cioè non sarà possibile essere operativi a breve termine.

Infatti, l'assetto organizzativo, istituzionale e giuridico in materia di servizio di polizia è un cantiere aperto sull'intero territorio cantonale. L'ultimo progetto, in ordine di tempo, prevede un'organizzazione a livello di regioni.

2. Forma della base legale scelta

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza: la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (Legge sulla protezione dei dati personali - LPDP e il relativo Regolamento di applicazione - RLPDP) è silente sul tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici. Vi è quindi un'ampia autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi. Lo scrivente Municipio intende regolamentare la videosorveglianza sul territorio comunale attraverso un Regolamento sulla base delle considerazioni seguenti.

La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della *videosorveglianza dissuasiva*, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della *videosorveglianza dissuasiva*, nell'obbligo di disporre di una base legale in senso formale che ne regoli la raccolta e l'elaborazione.

I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serva all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, articolo 6 LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione potrebbero configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in fatto di protezione dei dati, il Municipio ha quindi optato per la forma di una base legale più garantista, ossia di una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo quest'impostazione, il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza in un Regolamento.

Il testo che vi proponiamo e le considerazioni che seguono, sono simili a quelli adottati da altri Comuni ticinesi.

3. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cugnasco-Gerra, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali (articolo 1).

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (articolo 2). Tali massime scaturiscono dagli articoli 6 e seguenti LPDP e dal RLPDP.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica delle persone, la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di intervento in diretta (ad esempio, posteggi sotterranei).

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza), va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi, in particolare, alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se, inoltre, le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere, tale informazione sarà ripetuta (articolo 5).

Principio della buona fede e diritto di accesso

È possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio, quindi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (articolo 6).

Di principio, i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cugnasco-Gerra, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (articolo 7).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio, che ha facoltà di istituire un Servizio comunale per la protezione dei dati (articolo 8). Tale servizio si farà diligente e prenderà tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

4. Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).

Quoziente di voto: per l'approvazione del Regolamento, è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

- 1. È approvato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Cugnasco-Gerra.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

Allegato:

progetto Regolamento

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA
(RVS)
(del)**

Art. 1:

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e l'articolo 47 del Regolamento organico comunale.

Art. 2:

Oggetto e scopo

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cugnasco-Gerra, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
- 2) La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale di Cugnasco-Gerra in tutti i luoghi sensibili e che necessitano di un'accresciuta protezione.
- 3) Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3:

Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4:

Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5:

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6:

Registrazione

- 1) Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.
- 2) Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore.
- 3) Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 7.

Art. 7:

Trasmissione dei dati a terzi

- 1) Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2) Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cugnasco-Gerra, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
- 3) Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
- 4) I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8:

Protezione dei dati

- 1) Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
- 2) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9:

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il ...

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il ...

Regolamento aggiornato al ...